

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1708

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1993

---

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993,  
n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte  
da società controllate da enti a partecipazione pubblica  
trasformati in società per azioni

---

**INDICE**

|                               |      |   |
|-------------------------------|------|---|
| Relazione .....               | Pag. | 3 |
| Disegno di legge .....        | »    | 4 |
| Testo del decreto-legge ..... | »    | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di assicurare l'esecuzione tempestiva ed integrale dei contratti stipulati da parte delle imprese controllate dagli enti delle partecipazioni statali, trasformati in società per azioni, incluse le Ferrovie dello Stato Spa, trova ostacolo nel costo della provvista finanziaria che, in un mercato caratterizzato da elevato concorso dei prenditori di prestiti, comporterebbe elevati oneri finanziari e, di riflesso, un appesantimento delle situazioni patrimoniali degli stessi gruppi, in un quadro consolidato dell'indebitamento.

All'uopo provvede la presente iniziativa che, pur con riferimento ad un circoscritto quadro di impegni, concorrerà a portare a compimento contratti di fornitura di beni ad elevato contenuto tecnologico, alcuni dei quali acquistati da società estere.

Allo scopo di consentire all'IRI Spa di rilasciare la garanzia per l'esecuzione dei contratti di fornitura di elicotteri all'estero, sulla base di contratti già promossi, si rende necessario emanare apposite norme, contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, con le quali il Tesoro viene, a sua volta, autorizzato a controgarantire l'IRI per l'assunzione di tale obbligazione.

Inoltre, sono in corso di avvio gli interventi per la realizzazione del sistema ad «Alta Velocità», che assumono grande rilevanza nel quadro delle diverse iniziative

finalizzate alla ripresa ed allo sviluppo dell'economia nazionale in una fase che risulta caratterizzata da una serie di fattori di difficoltà.

L'atto integrativo per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli è stato definito e la sua efficacia è subordinata alla garanzia dell'IRI, che partecipa attualmente in via maggioritaria al Consorzio affidatario dell'intervento, attraverso l'Iritecna, azienda da esso controllata, e l'Ansaldo.

L'intervento di cui all'articolo 2 è inteso a concedere la garanzia dello Stato sui mutui e sui prestiti obbligazionari delle Ferrovie dello Stato Spa, già autorizzati con apposite leggi a favore dell'ex ente delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione di programmi di investimento, alla cui attuazione dovrà ora provvedere la società concessionaria.

A tal fine, si ravvisa l'opportunità di una migliore puntualizzazione delle fattispecie previste dall'articolo 2, comma primo, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, nel senso di confermare, in via di interpretazione autentica, il principio già implicito nella citata disposizione che estende la garanzia dello Stato alle operazioni di finanziamento e di ristrutturazione dei mutui già stipulati, purchè contratti in base a leggi già in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

*Decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993.*

**Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la garanzia dello Stato per le obbligazioni contrattuali assunte da alcune società controllate da parte di enti trasformati in società per azioni a totale partecipazione dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'IRI Spa per le fidejussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo IRI delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'IRI Spa per le fidejussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità Spa per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'IRI, affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato Spa nei confronti della

TAV Spa in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.

Articolo 2.

1. L'articolo 2, comma primo, lettera *m*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla «Ferrovie dello Stato Spa», a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO